

**ALLEGATO "F" REP. 72768 RACC. 23838**

**STATUTO**

E' costituito un consorzio volontario di tutela ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 164/1992 e sue modifiche ed integrazioni sotto la denominazione

**CONSORZIO DI TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE  
CONTROLLATA PROSECCO**

**Art. 2 SEDE**

Il consorzio ha sede in provincia di Treviso. In tale sede deve intendersi costituito l'ufficio destinato a svolgere attività con i terzi così come previsto dagli art. 2603 secondo comma n.2 e 2612 e seguenti del codice civile.

**Art.3 - OGGETTO**

Lo scopo essenziale ed oggetto principale del Consorzio consiste nel tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alla Denominazione di Origine del vino Prosecco e a tal fine può:

- a) svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai Consorzi dalla legislazione comunitaria nazionale e regionale in materia di vini a Denominazione di Origine di cui alla Legge 164/92 e successive modifiche e/o integrazioni e relativi regolamenti;
- b) collaborare alla vigilanza sull'applicazione della Legge 164/92 e successive modifiche e/o integrazioni;
- c) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della Denominazione di Origine Controllata nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle stesse;
- d) praticare una specifica attività onde assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei Disciplinari di produzione, nonché tutelare la Denominazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, difendendo in ogni sede i legittimi interessi della denominazione, anche costituendosi parte civile;
- e) attuare tutte le misure per valorizzare direttamente e indirettamente la Denominazione, sotto il profilo tecnico e dell'immagine;
- f) collaborare con Enti e soggetti aventi scopi affini per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione e al sostegno della produzione vitivinicola e dei prodotti tutelati;
- g) proporre la disciplina regolamentare delle rispettive Denominazioni del vino Prosecco;
- h) espletare funzioni consultive e operative nei riguardi degli organismi istituzionali, comunitari, nazionali e loro uffici periferici, degli Enti regionali, Enti locali, Camera di Commercio I.A.A. in materia di gestione degli Albi dei Vigneti e degli Elenchi delle Vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'art.23 della Legge 164/92 e successive modifiche e/o integrazioni, e di quant'altro di competenza dei predetti Enti in materia di vini a Denominazione;
- i) curare la formazione e fornire assistenza tecnica nelle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo delle Denominazioni;
- l) istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte in



nome e per conto delle aziende associate;

m) collaborare ad organismi rappresentativi di Denominazioni a base sia più ampia che più ristretta, anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche;

n) collaborare con Consorzi di tutela di altre Denominazioni ricadenti nello stesso territorio in tutto o in parte;

o) aderire ad altre organizzazioni ed associazioni di Consorzi di Tutela delle Denominazioni aventi scopi di coordinamento ed assistenza e comunque affini ai propri, anche affidando o delegando loro funzioni e compiti propri;

p) previa convenzione relativamente alle modalità del servizio e del rimborso delle spese, permettere l'utilizzo da parte di altri Consorzi delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia ai sensi dell'art.7 comma 3 del D.M. 04/06/97 n. 256 e successive modifiche e/o integrazioni;

q) al fine di meglio perseguire gli scopi suddetti il consorzio può inoltre richiedere:

- Di essere incaricato di collaborare alla vigilanza sull'applicazione della legge 164/1992 e successive modifiche e/o integrazioni, nei confronti dei propri associati,
- L'autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all'art.21 della legge 164/1992 e successive modifiche e/o integrazioni.

Inoltre, purchè in via strettamente strumentale al conseguimento del proprio oggetto, il consorzio potrà:

- Compiere tutte le attività ed operazioni mobiliari ed immobiliari, nonché dal lato passivo, finanziarie, compreso l'assunzione di mutui, la concessione di garanzie ipotecarie, di fidejussioni ed altre forme di garanzia;
- Assumere cointeressenze, quote e partecipazioni in altre organizzazioni, aventi scopo analogo ed affine o connesso con il proprio.

#### **Art. 4 DURATA**

Il consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050; la durata del consorzio può essere prorogata con delibera dell'assemblea da adottarsi prima della scadenza indicata.

#### **Art.5 - REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI CONSORZIATI**

Possono essere Consorziati del Consorzio tutti gli utilizzatori della Denominazione di Origine tutelata dal Consorzio che esercitino una o più attività produttive (viticoltura, vinificazione, imbottigliamento autorizzato).

E cioè:

- a) gli imprenditori agricoli, singoli o associati, esercenti una o più delle predette attività produttive;
- b) gli imprenditori commerciali e cooperative che attuano la vinificazione ed eventualmente l'imbottigliamento autorizzato;
- c) tutti coloro che esercitano l'imbottigliamento autorizzato del vino tutelato;
- d) i titolari di contratto di affitto e di altre forme di conduzione di terreni vitati iscritti all'albo del Prosecco. In caso di ammissione al consorzio dell'affittuario o del conduttore ad altro titolo, la sua appartenenza al medesimo cesserà alla scadenza del contratto.

La richiesta di ammissione al Consorzio deve essere effettuata mediante do-

manda scritta, indirizzata al Consiglio di Amministrazione, contenente:

1) l'esatta denominazione o ragione Sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti.

1.1 Qualora i terreni risultino congiuntamente condotti da più persone, i conduttori dovranno designare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, la persona alla quale sarà delegata la rappresentanza in seno al Consorzio;

2) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale;

3) gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese;

4) per i viticoltori gli estremi d'iscrizione, nonché la superficie iscritta al relativo Albo Vigneti della Denominazione di Origine tutelata dal Consorzio;

5) l'indicazione delle attività effettivamente svolte;

6) dichiarazione di conoscere il presente Statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali oltre che dalle leggi e dal Regolamento Interno;

7) la dichiarazione di consentire al Consorzio e ad Enti di categoria cui il Consorzio aderisce, nonché ai soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione del Consorzio a fini gestionali, il trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica, ai sensi delle Leggi vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di sessanta giorni dalla presentazione.

Il mancato accoglimento della richiesta di iscrizione può essere impugnato avanti l'Arbitro Unico con le modalità e i termini indicati all'art.21.

La qualità di consorziato si acquista di diritto al momento del versamento della quota fissa di iscrizione che dovrà essere versata a pena di decadenza entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Al consorziato che affitta la sua azienda verrà sospesa l'iscrizione per l'intera durata del contratto. L'impresa conduttrice dovrà fare richiesta di ammissione quale nuovo consorziato. Al termine del rapporto di affitto, il proprietario dell'azienda affittata riacquisterà la qualifica di consorziato senza pagare alcuna nuova tassa di ammissione.

#### **Art.6 - CONSORZIATI ONORARI**

Sono Consorziati Onorari le persone fisiche o giuridiche che, condividendone gli scopi, abbiano accettato l'invito, espresso dall'Assemblea, di farne parte. L'adesione si intende a tempo indeterminato ed a titolo non oneroso.

Essi hanno diritto di partecipazione ed intervento, ma non di voto in Assemblea. Ai Consorziati Onorari non si applicano gli art.7-8-9-10-11 dello Statuto.

#### **Art.7 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSORZIATI**

I Consorziati hanno diritto di partecipare alle attività del Consorzio e alle Assemblee regolarmente convocate solo se in regola con gli adempimenti consortili.

I Consorziati devono sottostare ai seguenti obblighi:

a) rigorosa osservanza dello Statuto, delle disposizioni del Regolamento Interno, nonché delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio;

b) assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine



dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;

c) versamento della quota fissa di ammissione, determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui al precedente articolo 5); la quota di iscrizione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non rivalutabile e non generatrice di alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;

d) versamento del contributo ordinario annuale commisurato con criteri di proporzionalità alla quantità di prodotto ottenuto, tenendo conto che per prodotto ottenuto si intende:

- Quantità di uva conferita, per i viticoltori
- quantità di vino per i vinificatori
- quantità di vino imbottigliato per gli imbottiglieri.

La commisurazione del prodotto ottenuto, secondo i criteri di cui al precedente comma, ai fini del pagamento dei contributi periodici deve venire effettuata sulla base delle denunce presentate nella campagna vendemmiale immediatamente precedente, e la relativa base contributiva è stabilita con criteri di proporzionalità dal regolamento interno redatto dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria.

e) versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, sulla base dei criteri di proporzionalità come al punto d), in previsione di spese per interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.

I Consorziati hanno altresì l'obbligo:

- di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata;

- di non porre in essere atti che costituiscono concorrenza nei confronti dei prodotti tutelati dal Consorzio;

- di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alla denominazione tutelata;

- di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;

- di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli Organi rappresentativi del Consorzio, fatti salvi la normale dialettica interna ed il diritto alla critica.

#### **Art.8 - SANZIONI**

Nei confronti del Consorzio che non rispetti il presente Statuto, le disposizioni del Regolamento Interno e le delibere legittimamente adottate dal Consorzio, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

a) censura con diffida;

b) sanzioni pecuniarie fino a un limite di trenta volte il contributo annuale vigente all'atto della violazione;

c) sospensione, fino ad un termine massimo di un anno, dall'esercizio di tutti i diritti che gli spettano nella sua qualità di Consorzio;

d) esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia

stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R. a regolarizzare la propria posizione entro un termine non inferiore a dieci giorni o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può instaurare controversia ricorrendo all'Arbitro Unico, nei modi e termini previsti dall'art. 21.

Il ricorso validamente presentato non provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.

#### **Art.9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI CONSORZIATO**

La perdita della qualità di Consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione o morte.

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il Consorziato deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e in sospeso ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Gli obblighi dei Consorziati verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando:

- a) il Consorziato abbia cessato di svolgere la propria attività;
- b) nel caso di recesso, o esclusione, o decadenza, o morte;
- c) negli altri casi normativamente previsti.

#### **Art.10 - RECESSO**

La comunicazione di recesso deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione spedita entro la fine di Novembre di ciascun anno per avere effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso.

Non è ammesso il recesso nei primi due esercizi dall'iscrizione.

#### **Art.11 - DECADENZA**

Decade dal diritto di far parte del Consorzio il Consorziato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo la gestione o la proprietà dell'azienda;
- c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.

In caso di decesso l'erede e/o il legatario hanno facoltà di subentrare nel Consorzio, salvo diniego per giusta causa. Avverso la delibera di diniego l'interessato può appellarsi all'Arbitro Unico con le modalità e i termini di cui al successivo art. 21).

#### **Art.12 - ESCLUSIONE**

Può essere escluso dal Consorzio il Consorziato che:

- a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente Statuto, del Regolamento Interno e delle delibere degli Organi Consortili;
- c) senza giustificato motivo, a seguito di formale diffida ad adempiere da parte del Consiglio di Amministrazione, si renda moroso per oltre un anno nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;
- d) sia stato condannato per reati dolosi connessi all'attività vitivinicola con sentenza definitiva;
- e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli scopi consortili;



f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo all'Arbitro Unico nei modi e termini previsti nell'art.21.

#### **Art. 12 bis - MORTE DEL CONSORZIATO**

In caso di morte del Consorziato l'erede o gli eredi succedono nella posizione del defunto, qualora siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e presentino richiesta al Consiglio di Amministrazione nel termine di un anno dalla data del decesso. Ai successori del Consorziato defunto si applica il secondo comma dell'articolo 9.

#### **Art.13 - ORGANI CONSORTILI**

Sono organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea generale dei consorziati;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente del Consorzio;
- d) Collegio Sindacale.

#### **Art.14 - ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSORZIATI**

L'Assemblea propone e decide strategie di interesse comune e collettivo.

All'Assemblea possono partecipare ed hanno diritto di voto:

tutti i Consorziati in regola con i versamenti delle quote e che non siano stati sospesi o esclusi.

E' escluso di diritto dalla partecipazione all'Assemblea il consorziato che, a seguito di formale diffida ad adempiere da parte del Consiglio di Amministrazione, risulti moroso nel pagamento delle contribuzioni.

L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria oppure in via straordinaria.

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- a) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- b) approvare il Regolamento Interno, con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria;
- c) deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione della attività svolta nell'esercizio, nonché sul bilancio preventivo ed i contributi annuali;
- d) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
- e) deliberare sull'adesione alle Organizzazioni di assistenza e tutela;
- f) ratificare le decisioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla determinazione e applicazione dei contributi straordinari dovuti dai Consorziati;
- g) modificare le unità di conto di cui al precedente art.7 lett.d);
- h) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

All'Assemblea Straordinaria spetta il compito di deliberare:

- a) sulle modifiche da apportare al presente Statuto;

- b) sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
- c) sulla messa in liquidazione del Consorzio e relativa nomina, poteri e remunerazione dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

#### **Art.15 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale, ed è convocata sia in via Ordinaria che Straordinaria dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo riterrà opportuno o su richiesta dei rappresentanti di almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine Consortile.

All'Assemblea intervengono tutti i Consorziati; essa è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

La convocazione avviene mediante invito contenente l'ordine del giorno inviato tramite lettera oppure tramite fax o equivalente da spedirsi a ciascun Consorziato al domicilio comunicato in sede di ammissione (o successivamente, per iscritto), almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea può essere convocata in località diversa da quella in cui ha la sede il Consorzio purché in Veneto o nel Friuli Venezia Giulia, purché risulti indicato nell'avviso di convocazione.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non Consorziato.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine Sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di voti rappresentati, mentre per l'Assemblea Straordinaria è necessaria la presenza di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine Consortile.

Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dei Consorziati presenti.

La seconda convocazione, sia dell'Assemblea Ordinaria che Straordinaria, può aver luogo il giorno dopo la prima convocazione.

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art.16 - MODALITÀ DI VOTO**

A ciascun Consorziato spetta un voto con valore ponderale, determinato con i criteri previsti all'art.7 lett. d), in base alla quantità di prodotto Prosecco denunciato nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare con le modalità previste alla lettera d) dell'art.7 del presente Statuto, per il calcolo del contributo annuale.

Ad ogni Consorziato spetta comunque almeno un voto.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea generale dei consorziati, è, in ogni caso, vietato il voto a scrutinio segreto.

I Consorziati che non possono intervenire all'Assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare unicamente da altro Consorziato mediante delega scritta; ciascun Consorziato non può avere più di una delega.



In merito alla rappresentanza del Consorziato in seno all'assemblea consortile si precisa che:

- a) nel caso di impresa agricola svolta in forma individuale la rappresentanza spetta al titolare, al coniuge, ai parenti fino al terzo grado o agli affini entro il secondo, purché compartecipi nell'esercizio dell'impresa agricola;
- b) nel caso di impresa commerciale svolta in forma individuale la rappresentanza spetta al titolare dell'impresa stessa;
- c) nel caso di impresa agricola o commerciale esercitata da società, cooperativa, associazioni o enti, la rappresentanza deve essere esercitata da un rappresentante o da un suo delegato.

Il voto verrà espresso mediante apposita scheda, consegnata all'ingresso, recante il nominativo del Consorziato e il complessivo numero di voti spettante sulla base del relativo peso poderale.

#### **Art.17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

E' composto da un minimo di 13 (tredici) ad un massimo di 21 (ventuno) membri eletti dall'assemblea ordinaria tra Consorziati o anche persone fisiche non socie e purché ai sensi dell'art. 19 I° comma lettera b legge 164/1992 e successive modifiche e/o integrazioni, sia garantita a ciascuna categoria presente al consorzio (viticoltori, vinificatori e imbottiglieri) la rappresentanza al consiglio di amministrazione.

I consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina che comunque non potrà mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima categoria del consigliere dimissionario o comunque venuto meno.

Nel caso di elezione di Consorziato persona giuridica, la carica di consigliere potrà essere assunta da un rappresentante della persona giuridica Consorziata, regolarmente nominato.

Possono essere invitati a specifiche riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto esperti vitivinicoli o rappresentanti di enti pubblici o altre personalità ritenute utili agli scopi consortili.

#### **Art.18 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio, od in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 5 Consiglieri.

La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, è effettuata a mezzo lettera raccomandata o per telefax o equivalente, da spedirsi non meno di sette giorni prima della riunione oppure, nei casi urgenti, anche a mezzo telegramma, telefax o equivalente spediti almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità

prevale il voto del Presidente o di colui che presiede.

#### **Art.19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Spetta al Consiglio d'Amministrazione:

- a) nominare tra i suoi membri, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, il Presidente e due Vicepresidenti, quest'ultimi nominati per l'espressione delle categorie produttive alle quali non appartiene il Presidente;
- b) nominare eventuali Comitati e Commissioni tecniche;
- c) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale;
- d) determinare annualmente la quota fissa di iscrizione al Consorzio;
- e) determinare annualmente il contributo base per la determinazione del contributo annuale;
- f) predisporre il Regolamento Interno;
- g) deliberare il sostenimento e le relative modalità di copertura dei costi aggiuntivi di gestione nel caso di esercizio delegato di attività di competenza degli organismi pubblici come previsto dall'art.21 della Legge 164/92, concordando anche con l'autorità delegante l'ammontare di specifici rimborsi a carico dei richiedenti il servizio;
- h) assumere il personale del Consorzio;
- i) conferire incarichi professionali;
- l) decidere sulle iniziative da assumersi e da promuoversi e sui criteri da seguirsi per l'attuazione degli scopi del Consorzio;
- m) deliberare intorno alle materie non attribuite esplicitamente alle competenze dell'Assemblea;
- n) determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio;
- o) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'articolo 5 e successivi del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori.

#### **Art.20 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO E VICEPRESIDENTI**

Il Presidente coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità d'intenti delle attività del consorzio.

In particolare, il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti premettendone la denominazione Consortile;
- b) ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi in ogni grado di giurisdizione;
- c) rappresenta, convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione fissando l'ordine delle discussioni; firma i relativi verbali in unione al Segretario;
- d) presiede le Assemblee dei Consorziati;
- e) rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- f) può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- g) dispone l'istruzione degli affari di competenza del Consiglio d'Ammini-



strazione;

h) vigila sull'esecuzione delle delibere degli organi consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione, vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;

i) compie tutti quegli atti che siano a lui demandati dalle leggi e dal presente Statuto.

In caso di prolungato impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un Vicepresidente, su precisa delega del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art.21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun Consorziato oppure tra gli stessi Consorziati (ivi compresi i loro legittimi eredi o aventi causa in genere) connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto, del Regolamento Interno, nonché deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione, vengono deferite ad un arbitro unico, secondo la procedura adottata dalla Curia Mercatorum istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Treviso che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente. L'Arbitro sarà nominato di comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Treviso. L'arbitrato avrà natura rituale e l'Arbitro Unico deciderà secondo diritto. Sede dell'arbitrato sarà Treviso.

#### **Art.22 - DIRETTORE E PERSONALE DEL CONSORZIO**

Al Direttore compete tutta la gestione del Consorzio di cui è responsabile nei confronti del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea.

Competono al Direttore le seguenti attribuzioni:

a) l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali del Consorzio,

b) la formulazione di proposte al Consiglio d'Amministrazione,

c) interviene con voto consultivo alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, anche assolvendone le funzioni di segretario,

d) dirige il personale del Consorzio,

e) adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'ente e l'efficacia,

f) formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti dell'ente,

g) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del consorzio,

h) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ritenute più idonee e deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali.

Il Direttore, oltre alle attribuzioni sopra precisate, sovrintende all'andamento del Consorzio ed esercita tutte le attribuzioni specificatamente conferitegli da disposizioni legislative o regolamentari, nonché dal Consiglio d'Amministrazione.

In caso di vacanza temporanea o di impedimento le funzioni del Direttore vengono esercitate da un dipendente del Consorzio designato dal Consiglio d'Amministrazione.

L'ulteriore personale dipendente del Consorzio è parimenti assunto dal Con-

siglio di Amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

Il Direttore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio.

#### **Art.23 - REGOLAMENTO INTERNO**

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il regolamento interno, richiamato dal presente statuto per meglio disciplinare il funzionamento del Consorzio.

#### **Art.24 - FONDO CONSORTILE**

Il Fondo Consortile è formato dai contributi dei Consorziati, dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà del Consorzio.

I Consorziati potranno effettuare a favore del consorzio versamenti in conto capitale infruttiferi di interessi, nonché finanziamenti fruttiferi o meno di interessi, il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale potrà comunque derivare dal vincolo Consortile.

#### **Art.25 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'Esercizio Sociale ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art.26 - COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale può essere nominato dall'assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio.

Il Collegio Sindacale:

- a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente statuto;
- b) assiste alle adunanze dell'assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione;
- c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

#### **Art.27 - LIQUIDAZIONE**

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli artt.2275 e segg. Cod. Civ.

Il Patrimonio Netto del Consorzio risultante dal Bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art.28 - MARCHIO CONSORTILE**

L'uso del marchio consortile, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art.19, comma 1 lett. d) della legge 164 del 1992, sarà disciplinato dal Regolamento Interno.

#### **Art.29 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

F.to Brunetta Fulvio